



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa***

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. (06) 441881 – 44188 221

Fax (06) 44249 518 - e-mail: competitivita.ambiente@cna.it www.cna.it

Sede di Bruxelles

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles

Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219

bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale

Roma, 22 luglio 2016

Prot. 108/16

Alle CNA Regionali
Alle CNA Territoriali
Alle UNIONI

**Oggetto: Approvato l' Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 7 luglio 2016 finalizzato
revisione dell'Accordo del 2006 sulla formazione degli RSPP/Aspp e a modificare ed integrare gli
Accordi sulla formazione del 2011 e 2012.**

Cari Colleghi,

vi informiamo che, dopo una lunga attesa e molte discussioni, la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha approvato il nuovo Accordo che disciplina la formazione degli Rspg / Aspp ed introduce alcune correzioni rilevanti agli Accordi del 2011 e del 2012, riguardanti la formazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e quella relativa alle attrezzature particolari.

Il nuovo Accordo, attua alcune delle modifiche ed integrazioni che da tempo avevamo sollecitato come CNA in merito alla disciplina relativa al Rspg, oltre ad alcune precisazioni necessarie a chiarire la materia della formazione obbligatoria in salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo approvato dalla Conferenza in questo mese di luglio non è un mero aggiornamento dell'Accordo del 2006, infatti il nuovo Accordo introduce significative novità, e in particolare:



- ✓ Interviene sul tema degli Organismi Paritetici indicando che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia quello della **necessaria rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che li compongono, prosegue inoltre, indicando una serie di criteri per l'individuazione di tale rappresentatività.
- ✓ Elimina da tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni sulla formazione, sostituendo i relativi paragrafi, le indicazioni agli Enti Bilaterali in quanto soggetti non risultano definiti né contemplati in nessun modo nel D.Lgs. 81/2008.
- ✓ Definisce in modo chiaro il concetto, valido per tutte le figure, che la formazione dei soggetti deve essere adeguata al rischio effettivo della mansione e dell'impresa anche se l'attività produttiva è ricompresa in un macro – settore Ateco diverso.
- ✓ Opera una revisione dei requisiti e delle specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, sostituendo l'allegato I degli Accordi del 2011, con l'allegato II del nuovo Accordo.
- ✓ Introduce la possibilità di ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica dei lavoratori inseriti in aziende a rischio basso, ai sensi dell'Accordo del 2011, escludendola però in modo chiaro da tutti i percorsi formativi nei quali non è specificatamente prevista, come ad esempio per i corsi antincendio, primo soccorso e RLS, salvo diverse indicazioni previste nei CCNL;
- ✓ Applica i requisiti dei docenti indicati nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 per tutti i corsi obbligatori in materia di sicurezza, tranne i casi in cui diversi requisiti siano stati specificatamente previsti.
- ✓ Attua, anche se in modo ancora parziale, le disposizioni del TU sicurezza sul riconoscimento dei crediti formativi nel caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in



parte, tra loro mediante tabelle di corrispondenza, individuate nell'Allegato III del nuovo Accordo.

- ✓ Prevede che il Datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del RSPP (art. 34), possa svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione prevista dall'Accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. La deroga che il citato decreto interministeriale aveva introdotto in merito è infatti scaduta e in mancanza della previsione contenuta nel nuovo Accordo il datore di lavoro non avrebbe più potuto esercitare questa facoltà.
- ✓ Semplifica il percorso formativo per gli Rspg /Aspg introducendo un "modulo comune" di 48 ore che sarà esaustivo per tutti i settori produttivi, modulo al quale integrare una specializzazione per i quattro settori ritenuti a maggiore rischio.
- ✓ Riconosce la validità di convegni e seminari, senza limiti di partecipanti, per almeno il 50% dell'aggiornamento previsto per tutte le figure, specificando però che tali eventi devono essere organizzati dagli stessi Soggetti Formatori che risultano autorizzati ad erogare la relativa formazione.
- ✓ Dichiara che gli aggiornamenti effettuati come Formatore qualificato sono validi reciprocamente anche come aggiornamenti Rspg/Aspg e quelli effettuati come Rspg/Aspg sono validi reciprocamente anche come CSP/CSE.
- ✓ Riconosce la velleità di implementare i cosiddetti Elenchi Regionali degli Rspg, che in passato aveva costretto i Soggetti Formatori a consegnare copia dei registri presenze dei corsi a uffici regionali non sempre identificati ed ottenendo il solo obiettivo, in molte Regioni, di riempire qualche stanza di scatoloni.



Il nuovo Accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma ancora per altri 12 mesi dalla pubblicazione, sarà possibile operare in deroga avviando corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'Accordo del 26.1.2006.

Dobbiamo riconoscere che con questo Accordo la Conferenza Stato – Regioni – Province Autonome ha operato nel tentativo di riorganizzare, razionalizzare e coordinare l'intero sistema della formazione in materia di salute e sicurezza, accogliendo molte delle proposte avanzate dalla CNA ed integrando anche alcune utili disposizioni contenute nelle Linee Applicative e nelle risposte della Commissione Interpelli.

Crediamo tuttavia che sia ancora possibile operare miglioramenti per quanto riguarda la semplificazione della certificazione dei percorsi formativi, il riconoscimento di crediti formativi ulteriori a quelli già previsti e il rendere più rispondente ai bisogni reali delle aziende e dei lavoratori la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.

Cordiali saluti.

*F.to la Coordinatrice
DPT Politiche Ambientali
Barbara Gatto*

A cura di:

Manuela M. Brunati

Responsabile Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro

Allegate due tabelle sinottiche redatte in collaborazione con l'Area Ambiente e Sicurezza di Cna Interpreta e l'Accordo 7 luglio 2016:

1. nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione del RSPP diverso dal datore di lavoro e dell'ASPP;
2. disposizioni integrative e correttive in materia di formazione SSL
3. Accordo Stato Regioni Province autonome del 7 luglio 2016 – repertorio atti n. 128/CSR